



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 49 del 26/03/2008

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 5 febbraio 2008, n. 96

World Wind Energy House s.r.l. – parco eolico nel comune di Alberona (Fg) – istanza del 31.05.2005 – conclusione del procedimento di autotutela sul silenzio assenso formatosi nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale.

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell’istruttoria espletata dall’Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota datata 31.05.2005 e acquisita al prot. n. 7007 del 06.06.2005, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un parco eolico nelle località Colatamburo – Immerse delle Sorbe – Lavaglione – Froiano di Sopra – Piano Montauro – F.te Emma – F.te Cuparello – Mass. Sorda – Mass. Zita -, nel comune di Alberona (Fg), da parte della World Wind Energy House S.r.l. – Via Gabriele D’Annunzio, 31 – Melfi (Pz) -;
- con nota prot. n. 7030 del 07.06.2005 il Settore Ecologia comunicava alla società proponente di essere in attesa della comunicazione dell’avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato, così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 e nel contempo invitava l’amministrazione comunale di Alberona ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell’art. 16, comma 5, della L. R. sopra indicata;
- con nota acquisita al prot. n. 8844 del 19.07.2005 ed avente per oggetto “Autorizzazione alla costruzione di un linea elettrica a 20 kv in cavo sotterraneo da realizzarsi nel comune di Alberona (Fg), per il vettoriamento della energia elettrica prodotta dal campo eolico in località Colatamburo – Immerse delle Sorbe – Lavaglione – Froiano di Sopra – Pinao Montauro – F.te Emma – F.te Cuparello – Mass. Sorda – Mass. Zita”, la società proponente trasmetteva ulteriori elaborati progettuali;
- con nota acquisita al prot. n. 8862 del 19.07.2006 il Sindaco del comune di Alberona trasmetteva copia della Deliberazione di G.C. n. 83 del 23.06.2005 con la quale si dichiarava che “... con la realizzazione dei campi eolici di cui ai progetti presentati dalle società: RENERGY S.r.l. da Milano, W.W.E.H. S.r.l. da Melfi (Pz), Fortore Energia S.p.A. da Lucera (Fg), l’area destinata agli insediamenti eolici è satura, per cui sul territorio comunale di Alberona non saranno più accettate ulteriori proposte di nuovi impianti afferenti l’eolico...”;
- con nota prot. n. 9025 del 25.07.2005 il Settore Ecologia comunicava alla ditta istante gli esiti dell’istruttoria tecnica precisando che l’intera valutazione era stata condotta su elaborati di progetto

datati aprile 2005 (documentazione di progetto) e gennaio 2005 (lo studio di incidenza ambientale) trasmessi con nota acquisita al prot. n. 7007 del 06.06.2005 e relativa alla richiesta di attivazione della procedura di verifica. Tale precisazione era ritenuta "... doverosa in quanto, a istruttoria tecnica completata, sono pervenuti nuovi elaborati datati giugno 2005 (documentazione di progetto) e luglio 2005 (lo studio di incidenza ambientale) acclarati al protocollo di questo Assessorato con il numero 8844 del 19.07.2005. Tale documentazione è accompagnata da una nota avente ad oggetto "Autorizzazione alla costruzione di una linea elettrica a 20 kv in cavo sotterraneo ...omissis...". Premesso che questo settore non rilascia "autorizzazioni" alla costruzione di linee elettriche, si rileva che tutti i documenti di progetto allegati alla citata nota di riferiscono ad un parco significamene diverso per ubicazione e numero di pale (25 anziché 39) tanto da configurarsi come progetto "diverso" da quello valutato. Nulla si precisa nella citata nota circa la relazione tra i due layout che incidono sugli stessi ambiti geografici. Allo stato, pertanto, vi è un parere tecnico già elaborato e relativo alla prima documentazione (antecedente aprile 2005). Considerata poi la presentazione del nuovo progetto si chiedono chiarimenti sui nuovi elaborati con la relativa nota di accompagnamento e il nuovo layout di progetto che per le differenze rilevate ad un primo esame sembra configurarsi come altro progetto. In tal caso la società proponente dovrà formulare apposita richiesta di attivazione di nuova procedura di V.I.A. per il nuovo progetto e relativa linea di collegamento alla rete elettrica. In mancanza, questo Settore non potrà attivare alcun procedimento";

- con nota acquisita al prot. n. 9453 del 02.08.2005 veniva trasmessa dall'amministrazione comunale di Alberona l' attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico dall'08.06.2005 all'08.07.05. Con la stessa nota comunicava il parere favorevole alla realizzazione dell'opera proposta. Relativamente al periodo di affissione si rileva che non risulta rispettato il termine di dieci giorni previsto dall'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/01, per la consegna degli elaborati presso il comune interessato;

- con nota acquisita al prot. n. 10862 del 15.09.2005 la società proponente riscontrava la nota prot. n. 9025/05 del Settore Ecologia evidenziando che in data 19.07.2005 aveva presentato la rimodulazione del progetto acquisito al prot. n. 7007/05 in conformità alla Delibera di G.R. N. 716. La ditta precisava ancora che il progetto rimodulato ricade nelle stesse aree e nelle stesse particelle catastali ed ha un numero di aerogeneratori inferiore in quanto i criteri di inserimento della predetta delibera sono più restrittivi;

- con nota prot. n. 586 del 24.01.2006 il Settore Ecologia, relativamente al progetto riconfigurato, richiedeva integrazioni progettuali nonché nuove procedure di pubblicazione al fine di tutelare i diritti di terzi eventualmente coinvolti;

- con nota prot. n. 8857 del 20.07.2006 il Settore Ecologia comunicava alla ditta istante l'archiviazione della pratica, atteso il mancato recepimento delle integrazioni chieste formalmente con la nota sopra esplicitata;

- con nota acquisita al prot. n. 9544 dell'11.08.2006 l'Autorità di Bacino della Puglia, visti anche gli elaborati integrativi riguardanti il progetto rimodulato, esprimeva parere negativo di compatibilità alla realizzazione dell'intervento in argomento;

- con nota acquisita al prot. n. 10351 dell'01.09.2006 la società proponente, tramite lo Studio Legale & Tributario Sciumè & Associati, comunicava, motivando, di ritenere illegittima l'archiviazione della pratica;

- con nota prot. n. 10614 del 13.09.2006 il Settore Ecologia ritenendo impreciso quanto espresso dallo Studio Legale Sciumè, ripercorreva l'iter seguito dal progetto di che trattasi, ribadendo la posizione

assunta. In particolare evidenziava che il Settore scrivente, in attesa degli adempimenti di competenza del proponente, aveva esaminato la pratica e con nota n. 586 del 24.01.06 aveva richiesto le necessarie integrazioni, ribadendo la necessità di effettuare nuove pubblicazioni. A detta nota però la società proponente non aveva dato alcun riscontro, per cui, scaduti i due mesi previsti dall'art. 16, comma 2, L.R. n. 11/01, per ottemperare alle integrazioni, si era proceduto all'archiviazione della pratica in argomento;

- con nota acquisita al prot. n. 15349 del 21.12.2006 lo Studio Legale & Tributario Sciumè & Associati richiedeva copia della sopra citata nota n. 586/06, dichiarando di non aver mai ricevuto la stessa;

- con successiva nota acquisita al prot. n. 1748 del 30.01.2007 la World Wind Energy House S.r.l., riscontrando un disguido postale che aveva compromesso il recepimento delle comunicazioni, chiedeva la riapertura del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. del parco eolico in oggetto;

- con nota prot. n. 2162 del 09.02.2007 il Settore Ecologia, prendendo atto del malinteso, richiedeva le integrazioni di cui alla nota n. 586/06, invitando la società proponente a trasmettere detta documentazione anche al comune di Alberona per le valutazioni di competenza;

- con nota acquisita al prot. n. 3315 del 28.02.2007 la società istante trasmetteva quanto richiesto;

- da attente e circostanziate verifiche l'Ufficio, dopo aver già dato seguito alla richiesta avanzata dalla società di riaprire il procedimento amministrativo, riscontrava che la nota prot. 10614 del 13.09.2006, che l'istante dichiarava di non avere mai conosciuto, era invece stata regolarmente recapitata dal centro postale di Romana Recapiti 4 in data 25.09.2006. Dunque, sull'erroneo presupposto che la nota realmente non fosse conosciuta alla ricorrente, il Settore Ecologia ha in buona fede riaperto i termini di un procedimento amministrativo per il quale sussistevano tutti i requisiti per l'archiviazione;

- con Determina n. 254 del 22.05.2007, espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, rilevate le caratteristiche e le criticità del progetto, si riteneva lo stesso assoggettato alle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni espresse in narrativa del provvedimento;

- con ricorso al T.A.R. Puglia sede di Bari, notificato alla Regione in data 24 settembre 2007 e iscritto al n. 1355/2007 della I Sezione, la W.W.E.H. s.r.l. impugnava la predetta determina, ritenendola illegittima perché adottata successivamente alla formazione del silenzio assenso ai sensi dell'art. 16 comma 7, L.R. n. 11/2001, a seguito del decorso di sessanta giorni dalla ricezione dell'ultima integrazione documentale, avvenuta in data 28.2.2007;

- con ordinanza n. 908/2007, resa nella camera di consiglio del 24.10.2007, la I sezione del T.A.R. Puglia ha così statuito:

“Ritenuto, ad una sommaria delibazione, che il primo profilo di gravame si appalesa assistito dal prescritto “fumus boni juris”, dal momento che, dalla data del 28.2.2007 di deposito della documentazione da parte della ricorrente, alla data del 22.5.2007, di adozione dell'impugnato provvedimento, era decorso il termine di giorni sessanta (60), previsto dall'art. 16, comma VII, dalla legge regionale 12.4.2001 n.11 per la formazione della peculiare fattispecie di silenzio-assenso ivi contemplata;... accoglie, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela della P.A., ai fini del perseguimento degli interessi pubblici coinvolti”.

- conseguentemente, con nota prot. 18978 del 21.12.2007, il medesimo Ufficio ha comunicato l'avvio del procedimento di autotutela ai sensi dell'art. 7, L. n. 241/1990, da concludersi entro 45 giorni dalla data di

ricezione della stessa comunicazione;

- nella stessa comunicazione venivano dati alla società 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione della stessa nota, al fine di produrre osservazioni, memorie e/o documenti, ai sensi dell'art. 10 della L. 241/90;

- alla data di adozione del presente provvedimento non sono pervenute all'Ufficio memorie o osservazioni da parte della società.

TUTTO CIO' PREMESSO E

RITENUTO

- che il silenzio assenso sull'istanza presentata si sia illegittimamente formato, stanti le gravi carenze riscontrate negli elaborati progettuali, il contrasto del progetto con le Linee Guida alla realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia e le disposizioni del Regolamento Regionale n. 16/2006, nonché il parere negativo espresso dall'Autorità di Bacino;

- che il tempo trascorso dalla formazione del silenzio assenso (circa 10 mesi) sia sufficientemente breve per risultare ragionevole ai fini dell'autotutela, anche in considerazione del provvedimento negativo intervenuto fin dal 22 maggio 2007 e dell'ordinanza del T.A.R. Puglia, così come motivata e circostanziata;

- che gli interessi imprenditoriali del destinatario possano essere perseguiti attraverso una diversa localizzazione e progettazione degli impianti, e che gli stessi non siano irreparabilmente lesi dalla sottoposizione a V.I.A. e comunque sono recessivi nella comparazione con gli interessi pubblici tutelati mediante il Regolamento Regionale ed emersi in fase istruttoria;

- che, in effetti, sussistono fondate ragioni di interesse pubblico attuale per annullare il silenzio assenso e rimuoverne gli effetti in via di autotutela, alla stregua dei presupposti e delle motivazioni che di seguito si illustrano:

L'intervento proposto, nella sua configurazione ultima, è costituito da un parco comprendente 25 aerogeneratori di potenza nominale unitaria di 2MW, per 50 MW complessivi; esso insiste nel comune di Alberona suddividendosi in due comparti, afferenti a due campiture d'area di estensione complessiva pari a $117 + 112 = 230$ ha.

I baricentri delle due aree distano circa 5 km, la quale circostanza rende la rete dei collegamenti elettrici interni e alla rete elettrica esistente/RTN abbastanza complessa, finendo per lambire esternamente (a circa una decina di metri di distanza) il SIC "Monte Cornacchia - Bosco di Faeto" (IT9110003), e tale da attraversare in più tratti aree indicate dal PAI come aree PG2 e PG3, per una lunghezza complessiva di 2 km circa.

Il collegamento alla sottostazione attraversa i comuni di Alberona, Biccari, Castelluccio Valmaggiore ed infine Troia, per uno sviluppo lineare di poco meno di 20 km.

Tutto il sito proposto, infine, ricade in area dei Monti della Daunia individuata da BirdLife International quale IBA - Important Bird Area.

Al fine di poter espletare la verifica puntuale della documentazione riferita alla configurazione ultima

proposta, codesto Settore richiedeva al proponente, con nota prot n. 0586 del 26.01.2006, opportune integrazioni, al fine di conseguire il rispetto delle prescrizioni indicate nelle "Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia"; in particolare si richiedeva l'invio dei dati digitali relativi a:

- localizzazione delle pale
- viabilità esistente
- tratti di strade esistenti da adeguare
- strade da realizzare
- tracciato del collegamento alla RTN (del/i potenziale/i collegamento/i in caso in cui questo sia ancora da definire con il GRTN)
- rete elettrica esistente
- cabine da realizzare
- secondo le specifiche indicate nel paragrafo 2.1 delle citate Linee Guida.

Si precisava, inoltre, che qualora si fossero presentata la necessità di spostamenti significativi di una o più pale sarebbe stato necessario effettuare nuove procedure di pubblicazione al fine di tutelare i diritti di terzi eventualmente coinvolti.

VALUTAZIONE DELLE INTEGRAZIONI

Rispetto alle criticità emerse nella precedente fase di istruttoria, lo stato aggiornato della documentazione consente di evidenziare variazioni così sinteticamente esprimibili:

- la proposta di installazione di n. 25 aerogeneratori risulta ancora eccessiva per quantità, considerando l'intera ricadenza in area IBA, atteso che l'impatto sull'avifauna è tradizionalmente considerato come uno dei più significativi per questa tipologia d'opera (§ 1.2. delle Linee Guida per la realizzazione degli impianti eolici e art. 14 lettera B Reg. 16/06);
- l'aerogeneratore n. 7 è a non più di 170 m di distanza dal pSIC "Monte Cornacchia - Bosco di Faeto" (IT9110003): nella relazione si parla di "studio di incidenza", ma dalla corografia gli aerogeneratori risultano comunque esterni al SIC e non risulta attivata la specifica valutazione di incidenza (art. 14 lettera A Reg. 16/06);
- il rapporto medio lunghezza elettrodotto / potenza prodotta non può che ritenersi sfavorevole soprattutto per il comparto ovest del parco, considerato che l'elettrodotto di collegamento alla sottostazione parte dalla cabina di smistamento del comparto est, distante oltre 5 km in linea d'aria dalla cabina di smistamento a servizio del comparto ovest (§ 1.1. Linee Guida);
- la valutazione della precedente proposta già consentiva di evidenziare la probabile assenza di una fase di monitoraggio del regime anemologico da parte del proponente nel sito di installazione dell'impianto. A tutt'oggi non risulta pervenuta ancora alcuna traccia di studi che vadano al di là della sola simulazione teorica, probabilmente a partire dai dati del CESI, il cui atlante è menzionato nella relazione;
- pur essendo definita l'area come "geologicamente di accettabile stabilità", neanche le più recenti revisioni di perimetrazione del PAI escludono importanti interferenze, come evidenziato nella presente sintesi, per tratti di cavidotti di estensione pari a ca 2 km, con aree identificate con pericolosità geomorfologica molto elevata (PG3) e, per la maggior parte dei restanti tratti, con aree di pericolosità elevata (PG2); gli aerogeneratori n. 10 e n. 11 ricadono integralmente in area PG2 (§ 2.1 Linee Guida);
- la distanza mutua tra gli aerogeneratori (dichiarata mediamente pari a 400 m) appare in alcuni casi

significativamente inferiore al valore indicato, ma comunque mediamente in sicurezza;

- è presente un'analisi di fauna, flora ed ecosistemi nonché delle altre componenti ambientali; questo studio, però, sembra riferirsi ad un contesto territoriale solo in parte coincidente con l'area di intervento. Un ambito più allargato appare solo nella mappa a pag. 43 dello studio, ma l'area contrasta con quella indicata a pag. 17, coerente con tutte le altre mappe riportate nelle analisi ambientali;

- non essendo presente tra gli elaborati alcun inquadramento cartografico di dettaglio, quello derivante dall'IGM fornito non è sufficiente a verificare se la viabilità a servizio dell'impianto e la rete dei cavidotti viaggino o meno lungo infrastrutture già esistenti. Ad ogni buon conto, sulla base degli strumenti regionali di riscontro aerofotografico dei luoghi, appaiono sicuramente svantaggiati in questo senso i seguenti aerogeneratori: comparto ovest: n. 14,16,17,19,20,25,12,13; comparto est: n. 10, 3, 1 (§1.1. Linee Guida);

- si riconosce in più parti che l'impatto visivo non può che essere rilevante, ma non esiste una ricostruzione d'insieme di layout del tipo 3D o una planimetria con rappresentazione della veduta da più punti di osservazione; manca anche lo studio dell'evoluzione giornaliera delle ombre (§ 1.4. Linee Guida);

- la presenza di altri impianti nella zona (l'impianto IVPC) appare sottovalutata nel senso di considerare gli impatti cumulati che ne deriverebbero;

- l'area di intervento è interessata in parte da vincolo idrogeologico, usi civici, boschi, presenza di crinali: tali elementi, complessivamente considerati, determinano uno scenario di Ambiti Territoriali Distinti particolarmente complesso. Per quanto riguarda gli ATE, si riscontra un tratto di un tratto di lunghezza di circa 2 km nel comune di Alberona che lambisce un ambito di tipo B (Allegato A1 linee Guida);

- in termini di sicurezza ambientale, si evidenzia la mancanza del calcolo della gittata massima degli elementi dell'impianto soggetti a possibile incidentale rottura, e l'impegno a conferire gli oli esausti a consorzio preposto allo smaltimento corretto nell'ambiente (§ 2.1. Linee Guida);

- non sono fornite indicazioni circa gli impegni coperti da fidejussioni da assumere in convenzione (§ 2.6. Linee Guida e Allegato 5).

Alla luce di quanto sopra evidenziato soprattutto in merito alle questioni legate alle interferenze e agli impatti ambientali ed alla sostanziale carenza di informazioni a riguardo si ritiene di dover assoggettare l'intervento proposto a Valutazione di Impatto Ambientale

- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;

- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

- Visto il Regolamento Regionale n. 16/2006;
- Vista l'ordinanza del T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, n.908/2007;
- Visto l'art. 21 nonies della l. 7-8-1990 n. 241 e s.m.i

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di annullare in via di autotutela il silenzio assenso formatosi sull'istanza in oggetto;
- di revocare il provvedimento n. 254 del 22/05/2007 che viene sostituito dal presente provvedimento;
- di ritenere il progetto per la realizzazione di un parco eolico nelle località Colatamburo – Immerse delle Sorbe – Lavaglione – Froiano di Sopra – Piano Montauro – F.te Emma – F.te Cuparello – Mass. Sorda – Mass. Zita -, nel comune di Alberona (Fg), proposto daella World Wind Energy House S.r.l. – Via Gabriele D'Annunzio, 31 – Melfi (Pz), assoggettato alle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

Dott. Luca Limongelli